

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata
"UNIVERSITA' DELLA TERZA E DELLE LIBERE ETA' APS"
o più brevemente "U.T.L.E. FIUMANA APS"**

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa sugli Enti del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA E DELLE LIBERE ETA' APS" o più brevemente "U.T.L.E. FIUMANA APS" con sede in Via San Francesco 37, presso Casa dello Studente nel comune di Fiume Veneto (PN).
2. La sede sociale può essere trasferita in altra località con deliberazione dell'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

ART. 2 – (Scopo, Finalità e attività)

L'associazione, non riconosciuta, non ha scopo di lucro, è apartitica, asindacale e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di partecipazione. Scopo dell'Associazione è dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e favorire l'adulto e l'anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel contesto della società, promuovendo e organizzando lezioni, laboratori, lezioni fuori sede e visite culturali.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Tali attività sono riconducibili a quanto previsto dall'art 5 del D. Lgs. n. 117/17, comma 1 lettera i) che cita testualmente:

“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.”

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs n. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può collaborare con altre associazioni ed enti pubblici e privati e può federarsi con organismi analoghi.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e aderiscono all'associazione a tempo indeterminato impegnandosi a versare la quota associativa.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3. L'organo competente a deliberare sulle domande è l'Organo di amministrazione. Il diniego va motivato entro 60 gg. dalla delibera. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa e a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa, a cui tutti i soci sono tenuti, non è rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'associazione.
3. I soci devono versare la quota sociale ed eventuali quote previste per il rimborso spese di partecipazione ai laboratori e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all' Organo di amministrazione.
3. Il socio viene escluso, per mancato versamento della quota associativa, per morosità, per la sospensione prolungata delle prestazioni concordate ed in caso di comportamento lesivo dell'associazione, con delibera motivata dell'Organo di amministrazione. Il socio può presentare le proprie osservazioni in merito all'esclusione all'Organo di amministrazione.

ART. 6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - l'Organo di controllo se nominato;
 - il Revisore legale dei conti se nominato.
2. Per adempimenti degli incarichi dell'Organo di amministrazione, sono previsti rimborsi spese viaggio fuori comune o rimborsi spese sostenute per conto dell'associazione.

ART. 7 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (cartaceo o digitale) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il luogo e la data dell'assemblea.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza del Vice Presidente, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario e, ove occorra, due scrutatori tra i soci presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa. Delle riunioni delle assemblee viene redatto apposito verbale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci.

Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- a) eleggere l'Organo di Amministrazione composto da membri eletti fra i soci in regola con i versamenti delle quote;
- b) nominare l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti se dovuti;
- c) approvare il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo dell'anno seguente;
- d) approvare gli indirizzi fondamentali dell'associazione;
- e) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dall'Organo di amministrazione;
- f) decidere sull'apertura di nuove sedi dell'Università;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 9 comma 2, sulle modificazioni dello Statuto;
- i) deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 9 – (Validità Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o tramite delega.
2. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione, delibera con il voto favorevole di cui all'art. 21 c. 3 del C.C..
4. Sono ammesse fino a tre deleghe per ciascun aderente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di cui all'art. 9 c. 2 vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto

palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero fra 3 e 11 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci e rimane in carica per un triennio. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; elegge, nel suo seno, per un triennio, il Presidente, il Vice Presidente, con funzioni vicarie, e il segretario-tesoriere. Delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. In particolare l'Organo:
 - a) redige ogni anno il bilancio consuntivo entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio ed il bilancio preventivo;
 - b) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, al buon funzionamento dell'associazione;
 - c) nomina, con periodicità triennale, il Direttore dei corsi e il segretario dell'Università della terza età. E' data facoltà all'Organo di amministrazione di nominare il Comitato Didattico;
 - d) stabilisce le quote associative;
3. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, l'Organo di amministrazione ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione dell'Organo stesso con i primi dei non eletti e, qualora indisponibili, con altri soci. Tale procedura deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile. Nel caso in cui venga meno, per decadenza, recesso o altro impedimento, più della metà dei componenti l'Organo di amministrazione, questo decade integralmente e si dovrà convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dell'intero Organo di Amministrazione;
4. Approva l'eventuale regolamento per la composizione ed il funzionamento del Comitato Didattico ed ogni altro regolamento interno;
5. Alle riunioni dell'Organo di amministrazione partecipa anche un uditore con diritto di parola ma senza diritto di voto nominato dal sindaco di Fiume Veneto;
6. L'Organo di amministrazione decide anche sull'esclusione dei soci e prende atto delle loro dimissioni e decesso.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Tutte le decisioni dell'Organo di amministrazione dovranno essere espresse con voto palese.

ART. 12 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

ART. 13 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza.

ART. 14 – (Risorse Economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi e quote associative ordinarie e quote per rimborso spese di partecipazione ai laboratori;
 - donazioni, lasciti e raccolte fondi;
 - contributi da enti pubblici e privati;
 - ogni altro tipo di entrate ammesso dalle norme di legge e dalle attività previste dallo Statuto.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 – (Bilancio annuale ed esercizio sociale)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e l'esercizio sociale decorre dal primo di luglio al trenta giugno di ogni anno.
2. Il bilancio annuale è predisposto dall'Organo di amministrazione nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dall'Art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/17 e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. E' depositato presso La sede dell'Associazione 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio annuale deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 – (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

ART. 17 – (Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 D. Lgs. n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti che dura in carica tre anni.

ART. 18 – (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento sull'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 terzo comma.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea